



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SESTA SEZIONE CIVILE  
SOTTOSEZIONE PRIMA

composta dagli ill.mi signori magistrati *OGGETTO:*

dott. Massimo Ferro	- Presidente	<i>opposizione stato passivo</i>
dott. Francesco Terrusi	- Consigliere	R.G.N.: 5868/2021
dott. Luigi Abete	- Consigliere rel.	Cron.:
dott. Alberto Pazzi	- Consigliere	Rep.:
dott. Cosmo Crolla	- Consigliere	C.C.: 4/10/2022

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso n. 5868 - 2021 R.G. proposto da:

INTRUM ITALY s.p.a. – c.f. 10311000961 – in qualità di procuratrice (*in virtù di procura speciale autenticata a ministero notar Andrea De Costa in data 28.11.2018*) di INTESA SANPAOLO s.p.a. – c.f. 00799960158 – (*a sua volta incorporante la "Cassa di Risparmio di Firenze" s.p.a.*), in persona dell'avvocato Andrea Malquori in virtù di procura speciale autenticata a ministero notar

in data 5.11.2020, rappresentata e difesa in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso dall'avvocato L

RICORRENTE

contro

CURATORE del fallimento della "C.B. SALUMI TOSCANI" s.r.l. in liquidazione, in persona del ragioniere elettivamente domiciliato, con indicazione dell'indirizzo p.e.c., in . 12, presso lo studio





dell'avvocato che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso.

## CONTRORICORRENTE

avverso il decreto del Tribunale di Arezzo del 20.1.2021,  
udita la relazione nella camera di consiglio del 4 ottobre 2022 del consigliere dott. Luigi Abete.

### MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

**1.** Con decreto in data 20-22.9.2017 il Tribunale di Arezzo dichiarava l'inammissibilità, per omessa allegazione della proposta concordataria entro il termine concesso e poi prorogato, del ricorso ex art. 161, 6° co., l.fall. proposto in data 4.4.2017 dalla "C.B. Salumi Toscani" s.r.l. in liquidazione.

**2.** Con sentenza del 21.12.2017 il Tribunale di Arezzo dichiarava il fallimento della "C.B. Salumi Toscani" s.r.l. in liquidazione.

**3.** Con ricorso ex art. 93 l.fall. la "Cassa di Risparmio di Firenze" s.p.a. domandava l'ammissione al passivo del fallimento della "C.B. Salumi Toscani", tra l'altro, per l'importo di euro 1.427.117,17 con prelazione, giusta ipoteca giudiziale di 1° grado iscritta il 6.2.2017, in forza di decreto ingiuntivo n. 126/2017 del Tribunale di Arezzo non opposto nei termini di legge.

**4.** Il giudice delegato faceva luogo all'ammissione del credito in chirografo, previa revoca ex artt. 67 e 69 *bis* l.fall. dell'ipoteca.

Evidenziava che la domanda di concordato era stata iscritta nel registro delle imprese in data 4.4.2017 e che la disposizione di cui all'art. 69 *bis* l.fall. si applica in tutte le ipotesi in cui alla domanda di concordato segua la dichiarazione di fallimento, indipendentemente dalla circostanza per cui la procedura di concordato sia stata effettivamente aperta.

**5.** La "Cassa di Risparmio di Firenze" proponeva opposizione ex art. 98 l.fall.





Deduceva che la retrodatazione del *dies a quo* del periodo sospetto a decorrere dalla pubblicazione nel registro delle imprese della domanda di concordato avrebbe postulato l'apertura del concordato.

Deduceva invero che, qualora alla domanda di concordato "con riserva" non faccia seguito il decreto di apertura del concordato, si può determinare, in dipendenza della caducazione *ex tunc* - salvo che per gli atti legalmente compiuti - degli effetti "prenotativi" del concordato "in bianco", un "vuoto di tutela" in rapporto, tra l'altro, all'eventualità che l'imprenditore abbia posto in essere atti pregiudizievoli per i creditori nel periodo compreso tra la data del decreto di inammissibilità della domanda di concordato "con riserva" e la data della sentenza di fallimento, in ipotesi di mancata consecuzione delle procedure.

Deduceva quindi che, attesa la mancata apertura del concordato, i termini del periodo sospetto sarebbero stati da computare a ritroso dalla sentenza dichiarativa di fallimento.

Chiedeva l'ammissione al passivo con prelazione ipotecaria nei limiti del minor importo di euro 1.000.000,00, oltre interessi

**6.** Resisteva il curatore del fallimento della "C.B. Salumi Toscani" s.r.l.

Adduceva tra l'altro che nella specie non sussistevano dubbi circa la consecuzione tra procedura concordataria e fallimento, ancorché il fallimento fosse stato dichiarato circa tre mesi dopo il decreto che aveva dichiarato inammissibile la domanda di concordato.

**7.** Con decreto del 20.1.2021 il Tribunale di Arezzo rigettava l'opposizione.

**8.** Avverso tale decreto ha proposto ricorso la "Intrum Italy" s.p.a., quale procuratrice di "Intesa Sanpaolo" s.p.a. (*incorporante la "Cassa di Risparmio di Firenze" s.p.a.*); ne ha chiesto sulla scorta di un unico motivo la cassazione con ogni susseguente statuizione.





Il curatore del fallimento della "C.B. Salumi Toscani" s.r.l. in liquidazione ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l'avverso ricorso con il favore delle spese.

**9.** È stata fissata, ai sensi dell'art. 380 *bis*, 1° co., cod. proc. civ., l'adunanza in camera di consiglio.

**10.** La ricorrente ha depositato memoria.

Del pari ha depositato memoria il controricorrente.

**11.** Con l'unico motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell'art. 69 *bis*, 2° co., l.fall. in relazione all'art. 67, 3° co., lett. e), l.fall.

Prospetta che: a) gli effetti "prenotativi" del concordato preventivo sono nel concordato "con riserva" sospensivamente condizionati al deposito della domanda e del piano nonché alla pronuncia del decreto di ammissione alla procedura, caducandosi altrimenti – salvo che per gli atti legalmente compiuti - *ex tunc*; b) la consecuzione tra procedure è sempre stata subordinata all'emissione del decreto di ammissione alla procedura; c) il legislatore ha previsto (*alla stregua della esenzione prefigurata dalla novella formulazione della lett. e) del 3° co. dell'art. 67 l.fall. ("gli atti, i pagamenti e le garanzie legalmente posti in essere dopo il deposito del ricorso di cui all'art. 161")*) la possibilità di sottoporre a revocatoria gli atti "non legalmente" compiuti dopo il deposito nel registro delle imprese della domanda di concordato; e che ciò mal si concilia con la revocabilità degli atti compiuti prima del deposito nel registro delle imprese della domanda di concordato; d) il sistema evidenzia un "vuoto di tutela", tra l'altro, rispetto agli atti compiuti nel periodo intercorrente tra la dichiarazione di inammissibilità o di improcedibilità del concordato "in bianco" e





la dichiarazione di fallimento, allorché la dichiarazione di fallimento non segua immediatamente (*cf. ricorso, pag. 16*).

Sulla scorta di tali rilievi deduce che la retrodatazione del periodo sospetto a far data dalla pubblicazione della domanda di concordato anche "con riserva" è subordinata alla condizione della pronuncia del decreto di ammissione alla procedura ex art. 163 l.fall.; e che, in ipotesi mancata ammissione alla procedura, così come è avvenuto nella specie, il periodo sospetto non può che decorrere a ritroso dalla data della dichiarazione di fallimento.

**12.** Il ricorso è inammissibile.

**13.** Si premette che il tribunale non solo ha affermato che il legislatore ha senz'altro "inteso ancorare al momento della presentazione del ricorso di concordato il decorso del *dies a quo* a ritroso del periodo sospetto" (*così decreto impugnato, pag. 5*).

Ma ha altresì soggiunto che con il ricorso in opposizione non era stato per nulla attinto il profilo della consecuzione delle procedure (*cf. decreto impugnato, pag. 6*).

**14.** Su tale scorta si osserva che la ricorrente non ha puntualmente censurato tal ultimo significativo passaggio motivazionale.

Cosicché il motivo di ricorso non si correla compiutamente alla "*ratio decidendi*" (*cf. Cass. (ord.) 10.8.2017, n. 19989, secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, è necessario che venga contestata specificamente la "ratio decidendi" posta a fondamento della pronuncia impugnata; Cass. (ord.) 24.2.2020, n. 4905; Cass. 17.7.2007, n. 15952, secondo cui i motivi di ricorso per cassazione devono connotarsi, a pena di inammissibilità, in conformità ai requisiti della specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata*).





**15.** In tal guisa gli assunti della ricorrente si qualificano alla stregua di meri

astratti rilievi, privi di concreta valenza nel caso di specie.

E tanto, appunto, siccome è rimasta priva di censura l'affermazione del tribunale secondo cui con il ricorso in opposizione non era stato contestato il profilo della consecuzione delle procedure. Ciò viepiù, ha soggiunto il tribunale, che i dati fattuali inducevano a ritenere che un'effettiva *consecutio procedurarum* viceversa vi era stata.

**16.** Nei termini testé enunciati soccorrono dunque gli insegnamenti di questa Corte.

Ovvero l'insegnamento n. 31051 del 27.11.2019 di questa Corte, ove in motivazione si legge: "il tenore testuale dell'art. 69 *bis* comma 2 appare univoco, d'altro canto, nel fissare il *dies a quo* della c.d. retrodatazione al tempo della pubblicazione della domanda di ammissione: si veda, per questo proposito, la pronuncia di Cass. 29 marzo 2019, n. 8970, che viene anzi a collegare in modo espresso e diretto l'introduzione della norma dell'art. 69 *bis* comma 2 – nell'ambito di un diritto vivente di tradizionale applicazione dell'istituto della consecuzione - con la «possibilità per l'imprenditore di presentare una domanda di concordato preventivo c.d. in bianco», che pure è stata introdotta dalla riforma del 2012".

Ovvero l'insegnamento n. 215 del 5.1.2022 di questa Corte, ove in motivazione si legge: "si è evidenziato anche che il comma secondo dell'art. 69-*bis* della legge fall. (...) individua, quale specifico referente temporale della disciplina delle revocatorie, nel caso in cui alla domanda di concordato preventivo segua la dichiarazione di fallimento, non già l'ammissione al concordato, ma addirittura la pubblicazione della relativa domanda, e si è ravvisata in ciò una conferma dell'unitarietà del procedimento, per quanto





articolato in momenti diversi, osservandosi che gli stessi costituiscono manifestazione di un'unica crisi d'impresa (cfr. Cass., Sez. I, 29/03/2016, n. 6045)".

E ove in motivazione si soggiunge: "si è inoltre precisato che tale unitarietà non viene meno neppure nel caso in cui tra le diverse fasi sussista uno iato temporale, purché si tratti di un intervallo di estensione non irragionevole, tale cioè da non risultare esso stesso sintomatico dell'intervenuta variazione del presupposto delle due procedure (cfr. Cass., Sez. I, 16/04/2018, n. 9290)".

E ove in motivazione ulteriormente si precisa: "(...) il riferimento testuale alla data di pubblicazione della domanda di ammissione al concordato, contenuto nell'art. 69-*bis*, secondo comma, della legge fall., ha peraltro indotto ad una rimediazione della tesi che subordinava l'applicazione del predetto principio all'esistenza di un precedente provvedimento di ammissione alla procedura, escludendone l'operatività nel caso di rigetto o abbandono della relativa domanda: in tal senso sono risultate determinanti per un verso l'osservazione che il predetto principio attiene, più che alla formulazione di una domanda *ad hoc*, all'esistenza di una procedura concorsuale «sfociata, anche in modo indiretto ma comunque nel contesto di una unica crisi imprenditoriale, nella dichiarazione di fallimento dell'impresa», per altro verso l'introduzione del sesto comma dell'art. 161 della legge fall. ad opera dell'art. 33, comma primo, lett. b), n. 4 del d.l. n. 83 del 2012, il quale consente la proposizione della domanda di concordato con riserva di presentare la proposta, il piano e la prescritta documentazione entro un termine fissato dal giudice, e per altro verso ancora la considerazione che, anche nell'ipotesi di concordato c.d. in bianco, gli effetti della domanda decorrono dalla data di pubblicazione del ricorso, ai sensi dell'art.





168 della legge fall. (cfr. Cass., Sez. I, 28/02/2020, n. 5619; 27/11/2019, n. 31051)”).

**17.** Va debitamente rimarcato che i postulati surriferiti in aderenza all’elaborazione - testualmente menzionata - di questa Corte per nulla appaiono smentiti dalla sentenza n. 21758 dell’8.7.2022, del pari di questa Corte e richiamata dalla ricorrente in memoria.

Invero con la testé menzionata pronuncia questo Giudice, con riferimento alla previsione dell’art. 168, 3° co., l.fall., nella parte in cui sancisce l’inefficacia delle ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni anteriori all’iscrizione nel registro delle imprese del ricorso per concordato preventivo, ha, sì, affermato che la consecuzione “fra concordato preventivo e fallimento è un fenomeno caratterizzato da un’applicazione estensiva di norme in senso non bidirezionale, ma unidirezionale”, nel senso che la consecuzione non comporta “l’estensione degli effetti del concordato al successivo fallimento, la cui disciplina, ove compatibile, resta l’unica applicabile”.

E tuttavia con la medesima pronuncia questa Corte ha, in ogni caso, affermato che “la consecuzione comporta (...) la retrodatazione degli effetti della sentenza dichiarativa di fallimento alla data della presentazione della domanda della procedura minore”.

Tant’è che ha specificato che “la norma che, in tema di inefficacia, lega le due procedure in caso di consecuzione, è l’art. 69-bis, comma 2, l.fall., introdotto nel 2012”, e che “ciò vale anche per le ipoteche giudiziali”.

**18.** In dipendenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso la ricorrente va condannata a rimborsare al curatore controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità. La liquidazione segue come da dispositivo.







**19.** Ai sensi dell'art. 13, 1° co. *quater*, d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, 1° co. *bis*, d.P.R. cit., se dovuto.

**P.Q.M.**

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente, "Intrum Italy" s.p.a., quale procuratrice di "Intesa Sanpaolo" s.p.a., a rimborsare al controricorrente, curatore del fallimento della "C.B. Salumi Toscani" s.r.l. in liquidazione, le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 14.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge; ai sensi dell'art. 13, 1° co. *quater*, d.P.R. n. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, 1° co. *bis*, d.P.R. cit., se dovuto.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della VI sez. civ. – Sottosezione I della Corte Suprema di Cassazione, il 4 ottobre 2022.

Il presidente  
dott. Massimo Ferro

